



*Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

DIREZIONE GENERALE PER LA SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO E DELLE ACQUE

- Vista la Legge 8 luglio 1986, n. 349, recante “Istituzione del Ministero dell’Ambiente e norme in materia di danno ambientale”;
- Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale”;
- Visto in particolare l’articolo 252, comma 4, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 che attribuisce al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio la titolarità sulle procedure di bonifica dei siti nazionali di bonifica;
- Visto l’articolo 14 della Legge 31 luglio 2002, n. 179 “Disposizioni in materia ambientale” che individua, tra gli altri, l’intervento relativo al sito di “Aree industriali di Porto Torres” come intervento di bonifica di interesse nazionale;
- Visto il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio del 7 febbraio 2003 recante la perimetrazione del sito di interesse nazionale “Aree industriali di Porto Torres”;
- Visto il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio del 3 agosto 2005 recante la modifica della perimetrazione del sito di interesse nazionale “Aree industriali di Porto Torres”;
- Visto il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 211 del 21 luglio 2016 recante una rettifica della perimetrazione del sito di interesse nazionale “Aree industriali di Porto Torres”;
- Vista la nota dell’Ufficio di controllo di legittimità sugli atti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare della Corte dei Conti del 25 giugno 2014 con protocollo n. 18738, acquisita dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 17467/TRI del 26 giugno 2014, relativa alla tipologia degli atti soggetti al controllo preventivo di legittimità ai sensi dell’articolo 3 della Legge 14 gennaio 1994, n. 20;
- Vista la relazione di validazione dell’Agenzia Regione per la Protezione Ambientale della Sardegna sulle attività di campionamento nell’area del “Deposito costiero di ENI SpA SIN di Porto Torres” trasmessa con nota del 9 marzo 2015 con protocollo n. 7197, acquisita dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 6510/STA del 15 maggio 2015;
- Visto il “Progetto di messa in sicurezza operativa dell’Area Hub Sud – Deposito di Porto Torres” trasmesso dall’ENI SpA Refining & Marketing con nota del 4 ottobre 2016 con protocollo n. 1063, acquisita dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 18233/STA del 5 ottobre 2016;
- Visto il parere congiunto della Regione Autonoma della Sardegna, dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Sardegna – Dipartimento Provinciale di Sassari e della Provincia di Sassari in merito al “Progetto di messa in sicurezza operativa dell’Area Hub Sud – Deposito di Porto Torres”, trasmesso con nota del 24 ottobre 2016 con protocollo n. 20328, acquisita dal Ministero dell’Ambiente e

- della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 19417/STA del 24 ottobre 2016;
- Visto il verbale della Conferenza di servizi decisoria del 25 ottobre 2016, approvato con Decreto della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 469/STA del 4 novembre 2016, che ha dichiarato approvabile con prescrizioni il “Progetto di messa in sicurezza operativa dell’Area Hub Sud – Deposito di Porto Torres” trasmesso dall’ENI SpA Refining & Marketing con nota del 4 ottobre 2016 con protocollo n. 1063;
- Visto il parere della Regione Autonoma della Sardegna trasmesso con nota del 9 febbraio 2017 con protocollo n. 2553, acquisita dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 2959/STA del 9 febbraio 2017, che attesta che per gli interventi previsti nel “Progetto di messa in sicurezza operativa dell’Area Hub Sud – Deposito di Porto Torres” non è necessario attivare le procedure di valutazione di impatto ambientale;
- Visto il parere del Ministero dello Sviluppo Economico reso con nota del 9 marzo 2017 con protocollo n. 87259, acquisita dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 5893/STA del 14 marzo 2017;

DECRETA

ART. 1

1. È approvato il “Progetto di messa in sicurezza operativa dell’Area Hub Sud – Deposito di Porto Torres” trasmesso dall’ENI SpA Refining & Marketing con nota del 4 ottobre 2016 con protocollo n. 1063, a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:
 1. lo scarico del sistema di trattamento delle acque emunte dovrà rispettare, per tutti i parametri, i limiti di conformità ottenibili dagli abbattimenti percentuali così come calcolati e definiti nella Tabella 4 del Progetto, in applicazione delle BAT. In particolare:
 - per il parametro MtBE, almeno il rispetto del valore di riferimento di 40 µg/L indicato nel parere dell’Istituto Superiore di Sanità acquisito dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 5268/QdV/DI del 22 febbraio 2007;
 - per i parametri Cloroformio e Tetracloroetilene, almeno il rispetto delle CSC di cui alla Tabella 2 dell’Allegato 5 alla Parte Quarta - Titolo V del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
 2. le modalità e la frequenza del monitoraggio dell’efficacia idraulica e idrochimica della barriera dovranno essere concordate con l’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale;
 3. dovrà essere predisposto un piano di gestione per il riutilizzo delle acque all’interno del Deposito;
 4. l’intervento di messa in sicurezza operativa non potrà considerarsi concluso prima del conseguimento delle CSR ambientali e sanitarie determinate con l’analisi di rischio approvata e delle CSC al POC.
2. È autorizzata la realizzazione degli interventi indicati nel Progetto di cui al comma 1 nel rispetto dei criteri e delle modalità previste.
3. Resta salvo l’obbligo dell’ENI SpA Refining & Marketing di acquisire dalle Amministrazioni competenti le autorizzazioni per le opere, gli interventi e le attività i cui elaborati progettuali non sono stati portati all’esame delle Amministrazioni medesime nell’istruttoria del procedimento di approvazione del Progetto di cui al comma 1, con particolare riferimento alla gestione dei rifiuti, alle emissioni in atmosfera e agli scarichi idrici.
4. Gli elaborati relativi al Progetto di cui al comma 1 saranno conservati presso l’Archivio della Direzione per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, unitamente al verbale della Conferenza di servizi decisoria del 25 ottobre 2016.

5. La corretta esecuzione e il completamento del Progetto di cui al comma 1 sono attestati dalla Provincia di Sassari mediante apposita certificazione sulla base di una relazione tecnica predisposta dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente, ai sensi dell'articolo 248, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

ART. 2

1. I lavori previsti nel Progetto di cui all'articolo 1 dovranno iniziare entro e non oltre quattro mesi dalla data di notifica del presente Decreto e dovranno rispettare i tempi previsti nel cronoprogramma presente nel Progetto medesimo.

ART. 3

1. Qualora nel corso dell'intervento si individuassero ulteriori e impreviste contaminazioni diverse da quelle accertate in fase di caratterizzazione, l'ENI SpA Refining & Marketing, al fine di consentire la verifica della necessità di una variante del Progetto di cui all'articolo 1, ne dovrà dare comunicazione alla Direzione per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con proprie valutazioni tecniche in merito all'efficacia degli interventi previsti nel Progetto ad abbattere la nuova contaminazione rilevata.
2. Qualora nel corso dell'intervento si individuassero ulteriori e imprevisti punti da sottoporre a emungimento e/o fossero comunque emunte ulteriori quantità di acqua rispetto a quelle previste nel Progetto di cui all'articolo 1, tali da comportare una variazione delle dimensioni e delle condizioni di esercizio degli impianti asserviti alla bonifica previsti nel progetto, dovrà essere predisposta dall'ENI SpA Refining & Marketing un'apposita variante, da sottoporre alla procedura prevista dall'articolo 252 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

ART. 4

1. A garanzia della corretta esecuzione e del completamento degli interventi come previsti nel Progetto di cui all'articolo 1 dovrà essere prestata una fidejussione a cura dell'ENI SpA Refining & Marketing a favore della Regione Autonoma della Sardegna, per una somma pari al 50% dell'importo dell'intervento stimato in € 720.000,00 (settecentoventimila euro).

Roma,

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Gaia Checcucci